



COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE

PROVINCIA DI GENOVA

Via Canzio, 26 Tel 0185/408016 Fax 0185/408522

comune.castiglionechiavarese@pec.cstliguria.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 24

Adunanza del 28/09/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE
seduta PUBBLICA

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Collorado Giovanni	Sindaco Presidente	X	
De Vincenzi Luigi	Consigliere	X	
Granara Francesco	Consigliere	X	
Petrocco Vittorio	Consigliere	X	
Maggi Diego	Consigliere	X	
Chioino Claudio	Consigliere	X	
Botto Angelo	Consigliere	X	
Scannavino Elena	Consigliere	X	
Vivian Elena	Consigliere	X	
Ricelli Claudio	Consigliere	X	
Minolli Attilio	Consigliere	X	
Stagnaro Gabriele	Consigliere		X
Battilana Rosella	Consigliere	X	
Totale		12	1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Sabina Desiderato** il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Collorado Giovanni** in qualità di Sindaco assume la presidenza invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Premesso che:

- con D. Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" artt. 8 e 9, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria, (IMU), che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- con D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, è stata disposta, all'art. 13, l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base alle disposizioni degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011; stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime a partire dal 2015;
- con D.L. 16/2012 nel testo coordinato con la legge di conversione n. 44/2012 sono state apportate ulteriori modifiche all'art 9 del D.Lgs. 201/2011 in materia di applicazione dell'imposta municipale propria

Visto l'art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000, in materia di competenza del Consiglio comunale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.23 del 28/09/2012 ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale sull'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)"

Considerato che l'art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote di base stabilite dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446;

Considerato che l'articolo 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 ha disposto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 2.08.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è differito al 31.10.2012;

Richiamato il Decreto Legge 201/2011 e s.m.i, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, il quale all'articolo 13 prevede le seguenti aliquote IMU e detrazioni:

- comma 6: aliquota base dello 0,76 per cento, con possibilità per il consiglio comunale di modifica in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- comma 7: aliquota per l'abitazione principale pari allo 0,4 per cento con possibilità per il Comune di modifica in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;
- comma 8: 0,2 per cento, quale aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/93 n. 557 convertito in Legge 133/1994 con possibilità per i Comuni di riduzione fino allo 0,1 per cento;
- comma 9: viene data facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- comma 9 bis: I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e

non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori

- comma 10: viene stabilito l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale in € 200,00 e viene data facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio e con l'impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (ossia il soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (ossia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00

Considerato che, secondo quanto indicato al comma 11 del D.L. 201/2011, e' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Ritenuto stabilire le aliquote IMU per l'anno 2012 in considerazione del gettito di imposta e dei tagli ai trasferimenti correnti dello Stato, determinanti per la conservazione dell'equilibrio di bilancio e la gestione finanziaria, nonché dei costi, sempre crescenti, dei servizi di primaria generale utilità da fornire alla popolazione

Evidenziato che le modalità con le quali è stata introdotta sperimentalmente l'IMU sono tali da lasciare invariate le risorse a disposizione del Comune solo nel caso in cui l'introduzione dell'imposta a livello comunale avvenga applicando almeno le aliquote di base stabilite dal decreto e che l'effettivo maggior gettito generato dall'introduzione dell'imposta sia almeno pari a quello stimato dal governo e fissato dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 17, quale riduzione dei fondi per il federalismo fiscale municipale;

Ritenuto di non avvalersi né della facoltà prevista dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, decidendo quindi di lasciare invariate le detrazioni stabilite dal Decreto e neppure della facoltà di cui ai commi 9 e 9 bis del D.L. 201/2011;

Tenuto conto che il Comune di Castiglione Chiavarese risulta classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

Si stabiliscono le aliquote IMU per l'anno 2012 secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Preso atto dei pareri favorevoli resi nei confronti della proposta della presente deliberazione :

- dal Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica
- dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine ai profili contabili
- dal Segretario Comunale, in ordine alla legittimità

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 12.05.2000, esecutiva

Sentito l'Assessore ai tributi Vivian Elena che illustra il presente provvedimento;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali di cui al verbale del Segretario comunale (Prot. Comune n. 6136 del 29/09/2012)

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati n. 13
membri in carica n. 13
membri presenti n. 12
membri votanti n. 12

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari, (Consiglieri Ricelli Claudio, Minolli Attilio, Battilana Rosella) espressi per alzata di mano dei presenti,

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2012 secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- 2) di disporre la presentazione di autocertificazione, quale condizione vincolante per l'ottenimento dell'agevolazione (con allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità) per tutti coloro che, essendo proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, intendano fruire della medesima aliquota per le relative pertinenze (una sola per tipo appartenente alle categorie C2, C6 e C7) specificando dettagliatamente gli estremi identificativi di ogni immobile. Detta istanza, dovrà essere presentata, per l'anno 2012, entro e non oltre il termine di versamento a saldo dell'imposta utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi;
- 3) di disporre la presentazione di autocertificazione, quale condizione vincolante per l'ottenimento dell'agevolazione (con allegata fotocopia della carta d'identità in corso di

TABELLA ALIQUOTE IMU

ALIQUOTE

- **0,89 per cento (8,9 per mille)** aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili non rientranti nelle successive casistiche;
- **0,40 per cento, (4 per mille)** aliquota ridotta per l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nonché per le relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7);
- **0,40 per cento, (4 per mille)** aliquota ridotta per le unità immobiliari e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **0,40 per cento, (4 per mille)** aliquota ridotta per le unità immobiliari e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E, a condizione che la stessa non risulti locata.
- **0,40 per cento, (4 per mille)** aliquota ridotta per il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché per le relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) se assegnate
- **0,40 per cento, (4 per mille)** aliquota ridotta per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, nonché per le relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7);
- **0,55 per cento, (5,5 per mille)** aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) concessi in comodato gratuito registrato a parente di primo grado in linea retta che vi abbia stabilito la residenza anagrafica;

DETRAZIONI

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La predetta detrazione si applica anche agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, nonché per le relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7); al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché per le relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) se assegnate; alle unità immobiliari e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; alle unità immobiliari e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E, a condizione che le stesse non risultino locate.

b) la detrazione prevista alla lettera a), per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente

stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO- PRESIDENTE
(Colorado Giovanni)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(De Vincenzi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sabina Desiderato)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. 267/2000

Visto la regolarità Tecnica del presente atto (art. 49 D. Lgs. 267/200).

Il responsabile del Servizio: (Dott. Carlo Costa)

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto (art. 49 e 153 D. Lgs. 267/200).

Il responsabile del Servizio: (Dott. Carlo Costa)

Visto il parere del Segretario comunale sulla legittimità del presente atto (D. G. 130/1997).

Il Segretario Comunale: (Dott.ssa Sabina Desiderato)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castiglione Chiavarese li 10/10/2012

La suesesa deliberazione viene oggi pubblicata ai sensi dell'art. 124 c. comma primo D.Lgs 267/2000 all'Albo Pretorio 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sabina Desiderato)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 /2000;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000;

La presente deliberazione è annullata per vizi di legittimità con provvedimento motivato del Difensore Civico trasmesso a seguito di richiesta in data _____, prot. n. _____, ai sensi dell'art. 127 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione Chiavarese, li 10/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sabina Desiderato)
